



La tassonomia europea

Prof. Massimiliano Montini

Cattedra Jean Monnet CE4INT (2023-2026)

Co-Direttore, Centro di Ricerca R4S “Regulation for Sustainability”

Università degli Studi di Siena

E-mail: massimiliano.montini@unisi.it

Jean Monnet Chair CE4INT
<https://ce4int.unisi.it>

 Cofinanziato
dall'Unione europea

 UNIVERSITÀ
DI SIENA 1240

Il contesto di riferimento



- Il contesto di riferimento in cui è nata e si è sviluppata negli ultimi anni la **tassonomia europea** è rappresentato da due binari paralleli di sviluppo:
 - Le iniziative sulla **finanza sostenibile** promosse dall'Unione europea (a partire dal 2016)
 - Il **Green Deal europeo** (a partire dal 2019)
- La **tassonomia** è uno strumento di trasparenza basato su un sistema di classificazione comune che traduce gli obiettivi europei in tema di clima ed energia in criteri per indentificare le attività economiche 'sostenibili'.

Le iniziative sulla finanza sostenibile

- Le iniziative sulla **finanza sostenibile** promosse dall'Unione europea hanno preso avvio nel 2016 con l'istituzione di un gruppo di lavoro sulla finanza sostenibile.
- Nel 2018 il gruppo di lavoro ha pubblicato un Report, la cui raccomandazione principale è stata quella di «stabilire una tassonomia comune di sostenibilità a livello europeo». Si tratta di un sistema di classificazione uniforme per stabilire con chiarezza sul mercato ciò che è «sostenibile», al fine di mobilitare capitali su larga scala per lo sviluppo sostenibile.

Le iniziative sulla finanza sostenibile

- Con la Comunicazione COM (2018) 97 del marzo 2018, la Commissione europea ha adottato il «Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile» con i seguenti obiettivi:
 - 1. riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili per una crescita sostenibile e inclusiva;
 - 2. gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l'esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali;
 - 3. promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie.

Le iniziative sulla finanza sostenibile

- Nel «Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile» la Commissione ha affermato che:
 - «Uno spostamento dei flussi di capitali verso attività economiche più sostenibili deve fondarsi su una comprensione condivisa del termine “sostenibile”. Un sistema, o tassonomia, unificato a livello dell’UE fornirà chiarezza in merito a quali attività possano essere considerate “sostenibili”, in quanto contribuiscono all’attenuazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici nonché agli obiettivi ambientali e sociali, e consentirà di informare gli investitori.»

Le iniziative sulla finanza sostenibile

- Nel maggio 2018 (Comunicazione COM 2018 353), la Commissione ha pubblicato la Proposta di Regolamento UE relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.
- La proposta fa parte delle iniziative europee in materia di sviluppo sostenibile e pone le basi per un quadro UE che colloca le considerazioni ambientali, sociali e di *governance* (ESG) al centro del sistema finanziario, al fine di agevolare la trasformazione dell'economia europea verso un sistema più “verde”, più resiliente e circolare.

Il Green Deal europeo



- Il **Green Deal europeo** (COM (2019) 640 final del 11 dicembre 2019) si pone come la risposta europea alla crisi climatica ed ambientale del nostro tempo.
- Il Green Deal europeo rappresenta “una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse.”

Il Green Deal europeo e gli SDGs delle Nazioni Unite

- Il Green Deal costituisce la strategia europea per attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite ed i correlati obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).



Quali sono i pilastri del Green Deal europeo?



- I pilastri su cui si fonda il Green Deal europeo sono quattro:
- ✓ Rispondere alla crisi climatica ed ambientale globale;
- ✓ Trasformare l'economia e la società europea verso percorsi più sostenibili, più giusti e più inclusivi;
- ✓ Proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE;
- ✓ Proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze.

Il Regolamento tassonomia (Regolamento UE 2020/852)



- Nel 2020 è stato adottato il **Regolamento tassonomia**: Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.
- Nell'ambito del Regolamento tassonomia, l'articolo 17 introduce il cosiddetto **principio DNSH**, secondo il quale le attività economiche hanno il dovere di «**non arrecare un danno significativo**», già sancito nel precedente Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).
- Un'attività economica non dovrebbe essere considerata ecosostenibile se arreca all'ambiente più danni che benefici.

Il Regolamento tassonomia (articolo 3)



- L'articolo 3 del Regolamento tassonomia contiene i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche:
- Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un'attività economica è considerata ecosostenibile se:
- a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;
- b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità dell'articolo 17;
- c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18; e
- d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione.

Il Regolamento tassonomia (articolo 9)



- L'articolo 9 del Regolamento tassonomia dispone che si intendono per obiettivi ambientali:
 - a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
 - c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
 - d) la transizione verso un'economia circolare;
 - e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
 - f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Il Regolamento tassonomia (articolo 17) (I)



- L'articolo 17 del Regolamento tassonomia definisce il concetto di danno significativo agli obiettivi ambientali:
 - 1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo:
 - a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
 - b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa, sulle persone, sulla natura o sugli attivi;

Il Regolamento tassonomia (articolo 17) (II)



- Inoltre, si considera che un'attività economica arreca un danno significativo:
- c) all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce: i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o ii) al buono stato ecologico delle acque marine;

Il Regolamento tassonomia (articolo 17) (III)



- d) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: i) l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; ii) l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;

Il Regolamento tassonomia (articolo 17) (IV)



- e) alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
- f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l'attività: i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

Criteri di vaglio tecnico del Regolamento tassonomia (I)



- L'articolo 23 del Regolamento tassonomia, secondo quanto disposto dall'articolo 3, in combinato disposto con gli articoli 10-15, dello stesso Regolamento conferisce alla Commissione europea il potere di adottare dei regolamenti delegati contenenti i criteri vaglio tecnico.
- I criteri di vaglio tecnico servono a determinare a livello concreto ed operativo:
 - i) quando un'attività economica contribuisce in modo sostanziale ad uno degli obiettivi di sostenibilità previsti dall'articolo 9 del Reg. tassonomia, e
 - li) quando non arreca un danno significativo a nessun obiettivo ambientale, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. tassonomia.

Criteri di vaglio tecnico del Regolamento tassonomia (II)



- La Commissione europea ha adottato i seguenti regolamenti delegati contenenti i criteri vaglio tecnico:
 - Regolamento delegato 2021/2139 del 4 giugno 2021 che fissa i criteri di vaglio tecnico in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici;
 - Regolamento delegato 2023/2486 del 27 giugno 2023 che fissa i criteri di vaglio tecnico in relazione all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento e alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Il principio DNSH nel Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza



- Il **principio DNSH**, secondo il quale le attività economiche hanno il dovere di «**non arrecare un danno significativo**», sancito dall'articolo 17 del Regolamento tassonomia è stato mutuato anche nel contesto nel **Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza** (*Recovery and Resilience Plan*), il braccio operativo del Programma *Next Generation EU* adottato dall'Unione europea con il Regolamento 2021/241 in risposta alla crisi economica causata dal Covid-19.
- Ciascun piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**) degli Stati Membri, e ciascuna iniziativa e riforma ivi contenuta, devono rispettare il principio DNSH («**non arrecare un danno significativo**»).

Il rapporto tra il principio DNSH e la normativa ambientale dell'UE



- Non esiste una corrispondenza biunivoca tra il rispetto dei criteri previsti dal principio DNSH ed il rispetto della normativa ambientale dell'unione europea.
- Da una parte il principio DNSH sembra richiedere uno *screening* più leggero e meno intenso di quello previsto dalla normativa ambientale dell'unione.
- Dall'altra parte nell'articolo 17 del regolamento tassonomia vi sono obiettivi specifici che non trovano riscontro nella normativa ambientale dell'unione (ad es. in materia di protezione della biodiversità una attività economica sostenibile non deve «creare un danno significativo alle buone condizioni e alla resilienza degli ecosistemi»).

La cattedra Jean Monnet CE4INT



CIRCULAR ECONOMY FOR THE INTERNAL MARKET

Jean Monnet Chair CE4INT

[STAFF](#) | [TEACHING ACTIVITIES](#) ▼ | [OUTREACH AND EDUCATIONAL ACTIVITIES](#) ▼ | [EVENTS](#) | [MATERIALS](#) | [PARTNERSHIPS](#) | [CONTACTS](#)



Jean Monnet Chair CE4INT
<https://ce4int.unisi.it>